

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 216

46° anno

28 agosto 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1500/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea ⁽¹⁾** 1
- Regolamento (CE) n. 1501/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1502/2003 della Commissione, del 26 agosto 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 1503/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, recante deroga al regolamento (CE) n. 2342/1999 e al regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi nel settore delle carni bovine e di pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine** 23
- Regolamento (CE) n. 1504/2003 della Commissione, del 27 agosto 2003, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve 25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/618/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea** 26
- Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea** 27

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Commissione

2003/619/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa al contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dal Belgio nel 2001** [notificata con il numero C(2003) 2978] 42

2003/620/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure cautelative contro l'afta epizootica prese dalla Germania nel 2001** [notificata con il numero C(2003) 2979] 45

2003/621/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dalla Spagna nel 2001** [notificata con il numero C(2003) 2980] 48

2003/622/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dal Portogallo nel 2001** [notificata con il numero C(2003) 2981] 53

2003/623/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces** [notificata con il numero C(2003) 2983] 58

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Decisione 2003/624/PESC del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia** 60

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 61

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2003 DEL CONSIGLIO**del 18 febbraio 2003****relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) La Comunità europea e la Federazione russa hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 13 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 97/741/CE ⁽²⁾. Il sistema è stato prorogato per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001 con la decisione 2000/294/CE ⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 2135/97 ⁽⁴⁾, prorogato dal regolamento (CE) n. 793/2000 ⁽⁵⁾, ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione.
- (3) È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere ⁽⁶⁾ che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.

1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione è conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

3. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

4. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.

5. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che detta modifica entri in vigore nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 300 del 4.11.1997, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 96 del 18.4.2000, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 4.11.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 96 del 18.4.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

6. Le merci spedite prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

1. Il documento di vigilanza di cui all'articolo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle competenti autorità nazionali elencate nell'appendice IV è valido in tutta la Comunità.

3. La domanda dell'importatore relativa al documento di vigilanza contiene le seguenti indicazioni:

- a) nome e indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero di identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se del caso, partita IVA;
- b) se del caso, nome e indirizzo completo del dichiarante o del suo rappresentante (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) nome e indirizzo completo dell'esportatore;
- d) descrizione precisa delle merci, compresi:
 - la denominazione commerciale,
 - il(i) codice(i) NC,
 - il paese d'origine,
 - il paese di spedizione;
- e) il peso netto, espresso in kg, e le quantità nell'unità prescritta, se diverse dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif delle merci in euro alla frontiera comunitaria per voce della nomenclatura combinata;
- g) se si tratta di prodotti derivati o di qualità inferiore agli standard ⁽¹⁾;
- h) il periodo e il luogo proposti per lo sdoganamento;
- i) se la domanda ripete una domanda precedente relativa al medesimo contratto;
- j) la seguente dichiarazione, datata e firmata dal richiedente con la trascrizione del suo nome in stampatello:
«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e che risiede nella Comunità»

L'importatore presenta inoltre una copia del contratto di vendita o di acquisto, la fattura pro forma e/o, qualora le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

4. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché il regime di liberalizzazione delle importazioni continua ad applicarsi alle operazioni in questione. Fatte salve eventuali

modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

5. L'importatore rinvia i documenti di vigilanza all'autorità che li ha rilasciati al termine del periodo di validità.

Articolo 3

1. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua l'operazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento d'importazione oppure che il valore o la quantità totali dei prodotti presentati all'importazione superano di meno del 5 % quelli indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande di documenti d'importazione e i documenti stessi sono riservati e possono quindi essere consultati solo dalle autorità competenti e dal richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro i primi dieci giorni di ogni mese:

- a) dati precisi sulle quantità e sui valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti d'importazione nel corso del mese precedente;
- b) i particolari delle importazioni effettuate nel corso del mese che precede quello di cui alla lettera a).

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2. Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di importazione.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere inviate per via elettronica alla Commissione utilizzando l'apposita rete integrata a meno che, per cause tecniche di forza maggiore, non sia necessario ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

⁽¹⁾ Secondo i criteri stabiliti nella comunicazione della Commissione concernente i criteri di identificazione dei prodotti siderurgici di seconda scelta originari dei paesi terzi applicati dai servizi doganali degli Stati membri (GU C 180 dell'11.7.91, pag. 4).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

Le modifiche delle appendici eventualmente necessarie in seguito alle modifiche dell'allegato o delle appendici dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e

la Federazione russa, o le modifiche delle norme comunitarie in materia di statistiche, regimi doganali, regole comuni per l'importazione o vigilanza delle importazioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

ALLEGATO

*Appendice I***Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi**

FEDERAZIONE RUSSA

Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Lamiere elettriche a grani non orientati

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Lamiere elettriche a grani orientati

7226 11 90

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

1	Holder's copy	1. Consignee (name, full address, country, VAT number)	2. Issue number	
			3. Proposed place and date of import	
			4. Authority responsible for issue (name, address and telephone No)	
	1	Holder's copy	5. Declarant/representative as applicable (name and full address)	6. Country of origin (and geonomenclature code)
				7. Country of consignment (and geonomenclature code)
				8. Last day of validity
9. Description of goods		10. CN code and category		
		11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units		
		12. Value in euro, cif at Community frontier		
13. Additional remarks				
14. Competent authority's endorsement Date: Signature: Stamp:				

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof.

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit)		19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution	20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority
17. In figures	18. In words for the quantity attributed		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Extension pages to be attached hereto.

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

2	1. Consignee (name, full address, country, VAT number)	2. Issue number	
		3. Proposed place and date of import	
		4. Authority responsible for issue (name, address and telephone No)	
	5. Declarant/representative as applicable (name and full address)	6. Country of origin (and geonomenclature code)	
		7. Country of consignment (and geonomenclature code)	
		8. Last day of validity	
2	9. Description of goods		10. CN code and category
			11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units
			12. Value in euro, cif at Community frontier
13. Additional remarks			
14. Competent authority's endorsement Date: Signature: Stamp:			

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof.

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit)		19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution	20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority
17. In figures	18. In words for the quantity attributed		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

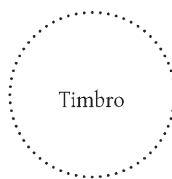
Extension pages to be attached hereto.

COMUNITÀ EUROPEA/DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)
2. Numero di rilascio
3. Luogo e data previsti per l'importazione
4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)
6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
8. Ultimo giorno di validità
9. Designazione delle merci
10. Codice delle merci (NC) e categoria
11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
12. Valore cif frontiera CE in euro
13. Indicazioni supplementari
14. Visto dell'autorità competente

Data:

.....
Firma



15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)
17. In cifre
18. In lettere per la quantità imputata
19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione
20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione

Unire qui l'eventuale aggiunta.

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No	
	3. Year		4. Product group	
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT DOCUMENT (Steel products)			
	6. Country of origin		7. Country of destination	
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details			
10. Description of goods — manufacturer	11. CN code	12. Quantity ⁽¹⁾	13. FOB value ⁽²⁾	
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15. Competent authority (name, full address, country)	At on			
	(Signature)		(Stamp)	

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(²) In the currency of the sale contract.

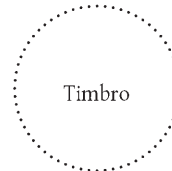
1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No	
	3. Year		4. Product group	
	EXPORT DOCUMENT (Steel products)			
6. Country of origin				
5. Consignee (name, full address, country)				
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details			
10. Description of goods — manufacturer	11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB value (²)	
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15. Competent authority (name, full address, country)	At on (Signature) (Stamp)			

DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE
(Prodotti di acciaio)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. Numero
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codici NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore fob ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

.....
Firma



⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

APÉNDICE IV — TILLÆG IV — ANLAGE IV — ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ IV — APPENDIX IV — APPENDICE IV — APPEN-
DICE IV — AANHANGSEL IV — APÊNDICE IV — LISÄYS IV — TILLÄGG IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Ministère des affaires économiques
Administration des relations économiques
Services Licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur van de Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49-61) 969 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30 210) 32 86 094

ESPAÑA

Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax: (34) 91 563 18 23/(34) 91 349 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières
DIGITIP
12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil
F-75572 Paris Cedex 12
Télécopieur (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del
regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Fax (43-1) 711 00/83 86

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo
Edifício da Alfândega da Lisboa
P-1140-060 Lisboa
Fax: (351-21) 881 42 61

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus/Tullstyrelsen
PL/PB 512
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
Faksi/Fax (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham, Cleveland
TS23 2NF
United Kingdom
Fax: (44-1642) 53 35 57

REGOLAMENTO (CE) N. 1501/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	48,9
	060	48,8
	068	45,3
	096	39,3
	999	45,6
0707 00 05	052	124,8
	096	82,2
	999	103,5
0709 90 70	052	74,2
	999	74,2
0805 50 10	382	45,4
	388	57,6
	524	46,6
	528	56,4
	999	51,5
0806 10 10	052	91,0
	064	125,6
	999	108,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	73,1
	400	80,3
	508	82,8
	512	86,6
	720	56,6
	800	129,4
	804	94,0
	999	86,1
0808 20 50	052	119,6
	388	95,8
	999	107,7
0809 30 10, 0809 30 90	052	122,9
	999	122,9
0809 40 05	060	63,5
	064	49,5
	066	56,6
	068	50,0
	093	74,5
	094	58,0
	624	125,5
	999	68,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1502/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 agosto 2003****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	21,68	161,13	199,64	15,00
1.40	Agli 0703 20 00	108,79	808,61	1 001,86	75,27
1.50	Porri ex 0703 90 00	40,98	304,59	377,38	28,35
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	52,34	389,02	481,99	36,21
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,58	565,70	42,50
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	54,27	403,37	499,77	37,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	18,15	134,90	167,14	12,56
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	92,37	686,55	850,63	63,91
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	321,44	2 389,16	2 960,14	222,41
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	95,21	707,66	876,78	65,88
1.170.2	— Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	93,80	697,18	863,79	64,90
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	251,54	1 869,63	2 316,45	174,04
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	218,23	1 622,02	2 009,66	150,99
1.210	Melanzane 0709 30 00	79,48	590,74	731,92	54,99
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	79,14	588,22	728,79	54,76
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	727,60	5 407,98	6 700,42	503,43
1.240	Peperoni 0709 60 10	105,58	784,71	972,25	73,05
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	95,41	709,11	878,58	66,01
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	100,60	747,69	926,38	69,60

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	168,72	1 254,05	1 553,76	116,74
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	149,40	1 110,40	1 375,78	103,37
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	43,20	321,09	397,82	29,89
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	46,72	347,25	430,23	32,33
2.60.3	— altre 0805 10 50	43,27	321,61	398,47	29,94
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	82,46	612,86	759,33	57,05
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	66,49	494,19	612,30	46,00
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	75,75	563,00	697,55	52,41
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	67,99	505,37	626,15	47,05
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	71,39	530,64	657,46	49,40
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	51,29	381,25	472,37	35,49
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	89,61	666,02	825,20	62,00
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	—	—	—	—
2.110	Cocomeri 0807 11 00	23,87	177,39	219,79	16,51
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	123,08	914,80	1 133,43	85,16
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	155,21	1 153,60	1 429,30	107,39
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altre ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	212,30	1 577,94	1 955,04	146,89
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	476,96	3 545,07	4 392,30	330,01

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.200	Fragole 0810 10 00	393,34	2 923,52	3 622,20	272,15
2.205	Lamponi 0810 20 10	304,95	2 266,57	2 808,25	210,99
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	413,01	3 069,74	3 803,37	285,76
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	173,64	1 290,57	1 599,00	120,14
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	312,38	2 321,80	2 876,68	216,14
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	341,19	2 535,91	3 141,96	236,07
2.250	Litchi ex 0810 90 30	186,39	1 385,35	1 716,43	128,96

REGOLAMENTO (CE) N. 1503/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****recante deroga al regolamento (CE) n. 2342/1999 e al regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di anticipi nel settore delle carni bovine e di pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8 e l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 ⁽⁵⁾, stabilisce certe norme relative al versamento di anticipi.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2529/2001 stabilisce certe norme relative al pagamento dei premi per pecora e per capra.
- (3) A seguito di eccezionali avversità climatiche, caratterizzate da una siccità intensa e prolungata e aggravate in alcuni casi da disastrosi incendi nelle foreste, i produttori di alcuni Stati membri non dispongono di foraggi sufficienti a nutrire il bestiame nelle loro aziende. Per consentire a questi produttori a far fronte agli oneri finanziari aggiuntivi dovuti in particolare alla necessità di acquistare foraggi supplementari, gli Stati membri interessati devono essere autorizzati a versare anticipi per il premio speciale per i bovini e per il premio vacche nutrici, nonché per i premi per pecora e per capra, prima del 16 ottobre 2003.
- (4) Gli anticipi in questione andranno versati alle aziende riconosciute dallo Stato membro interessato come anormalmente colpite dalla siccità.

(5) Data questa situazione risulta necessario derogare al regolamento (CE) n. 2342/1999 e al regolamento (CE) n. 2529/2001.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine e del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le domande relative all'anno 2003, a decorrere dal 1° settembre 2003 e non oltre il 15 ottobre 2003, gli Stati membri citati in allegato

a) in deroga all'articolo 41, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 2342/1999, versano anticipi sul pagamento del premio speciale per i bovini e/o del premio per vacca nutrice, e/o

b) in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2529/2001, concedono pagamenti per l'importo totale o parziale dei premi annuali per pecora e per capra.

2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono versati entro i limiti finanziari precisati in allegato.

3. Gli Stati membri interessati indicano, sulla base di criteri oggettivi:

— i produttori che a loro giudizio sono stati anormalmente colpiti dalla siccità e/o dagli incendi nelle foreste; e

— l'assegnazione ai medesimi degli importi di cui sopra.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, non oltre il 31 ottobre 2003, i criteri oggettivi di cui al paragrafo 3 nonché il numero di animali ammissibili ai pagamenti.

Articolo 2

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

	Milioni di euro
Germania	87
Francia	225
Italia	63
Lussemburgo	1,4
Portogallo	25

REGOLAMENTO (CE) N. 1504/2003 DELLA COMMISSIONE**del 27 agosto 2003****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00,

nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di settembre e ottobre 2003 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2003

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea

(2003/618/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) La Comunità europea e la Federazione russa hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 13 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 97/741/CE ⁽²⁾. Il sistema è stato prorogato per il periodo 1° gennaio 2000 — 31 dicembre 2001 con la decisione 2000/294/CE ⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 2135/97 ⁽⁴⁾, prorogato dal regolamento (CE) n. 793/2000 ⁽⁵⁾, ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione.
- (3) La Commissione ha concluso i negoziati per un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice

controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo, in forma di scambio di lettere, di cui all'articolo 1, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. CHRISTODOULAKIS

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 300 del 4.11.1997, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 96 del 18.4.2000, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 4.11.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 96 del 18.4.2000, pag. 1.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Federazione russa che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea

A. Lettera della Comunità europea

Moscou, il 30 luglio 2003

Signor,

1. Mi prego far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa del 13 ottobre 1997 che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea. Detto sistema è entrato in vigore il 5 novembre 1997 per il periodo compreso tra questa data e il 31 dicembre 1999 ed è stato prorogato tra tale data ed il 31 dicembre 2001.
2. Durante i negoziati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa per un nuovo accordo acciaio, le parti hanno deciso di prorogare il sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 al fine di migliorare la trasparenza e di evitare possibili distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.
3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.
4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Federazione russa deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.
5. Concludendo, mi prego proporre che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

Per la Comunità europea



B. Lettera del governo della Federazione russa

Moscou, il 30 luglio 2003

Signor,

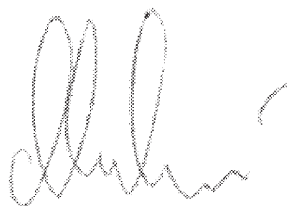
mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

- «1. Mi pregio far riferimento all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa del 13 ottobre 1997 che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea. Detto sistema è entrato in vigore il 5 novembre 1997 per il periodo compreso tra questa data e il 31 dicembre 1999 ed è stato prorogato tra tale data ed il 31 dicembre 2001.
2. Durante i negoziati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa per un nuovo accordo acciaio, le parti hanno deciso di prorogare il sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per taluni prodotti di acciaio per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004 al fine di migliorare la trasparenza e di evitare possibili distorsioni degli scambi. Il sistema di duplice controllo viene descritto in dettaglio in allegato alla presente lettera.
3. Il presente scambio di lettere lascia impregiudicate le disposizioni pertinenti degli accordi bilaterali sugli scambi e sulle questioni commerciali, segnatamente quelle riguardanti le misure antidumping e le misure di salvaguardia.
4. Ciascuna delle parti può proporre in qualsiasi momento, previo accordo di entrambe le parti, modifiche dell'allegato o delle relative appendici che entreranno in vigore una volta approvate. Qualora siano aperte inchieste antidumping o di salvaguardia o siano introdotte nella Comunità europea misure nei confronti di un prodotto soggetto al sistema di duplice controllo, la Federazione russa deciderà se escludere o meno il prodotto da detto sistema. La sua decisione, tuttavia, non pregiudicherà l'immissione in libera pratica del prodotto nella Comunità.
5. Concludendo, mi pregio proporLe che, se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera, dell'allegato e delle appendici, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano insieme un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.»

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta, il relativo allegato e le relative appendici costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accettare, Sig., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Federazione russa



ALLEGATO

- 1.1. Nel periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.
 - 1.2. Nel periodo che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.
 - 1.3. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.
 - 1.4. Il documento di esportazione è conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.
 - 1.5. La Federazione russa trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative russe autorizzate a rilasciare e a verificare i documenti di esportazione unitamente ai facsimili dei timbri e delle firme utilizzati. La Federazione russa, inoltre, informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.
 - 1.6. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.
 - 1.7. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente accordo prima che entri in vigore nella Comunità.
 - 1.8. Nell'appendice IV figurano alcune disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo.
 - 2.1. La Federazione russa s'impegna a fornire alla Comunità informazioni statistiche precise sui documenti di esportazione rilasciati dalle sue autorità a norma del paragrafo 1.2. Dette informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.
 - 2.2. La Comunità s'impegna a fornire alle autorità della Federazione russa informazioni statistiche precise sui documenti di vigilanza rilasciati dagli Stati membri relativamente ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità russe a norma del paragrafo 1.1. Dette informazioni devono essere inviate alle autorità russe entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono.
 3. In caso di necessità, su richiesta di una delle parti si tengono senza indugio consultazioni sugli eventuali problemi derivanti dall'applicazione del presente accordo. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con l'intento di appianare le loro divergenze.
 4. Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono pervenire:
 - per quanto riguarda la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee,
 - per quanto riguarda la Federazione russa, al ministero dello Sviluppo economico e del commercio, dipartimento per la Regolazione non tariffaria.
-

*Appendice I***Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo senza limiti quantitativi**

FEDERAZIONE RUSSA

Nastri laminati a freddo di larghezza non superiore a 500 mm

7211 23 99

7211 29 50

7211 29 90

7211 90 90

Lamiere elettriche a grani non orientati

7211 23 91

7225 19 10

7225 19 90

7226 19 10

7226 19 30

7226 19 90

Lamiere elettriche a grani orientati

7226 11 90

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

Holder's copy	1	1. Consignee (name, full address, country, VAT number)	2. Issue number
			3. Proposed place and date of import
			4. Authority responsible for issue (name, address and telephone No)
		5. Declarant/representative as applicable (name and full address)	6. Country of origin (and geonomenclature code)
			7. Country of consignment (and geonomenclature code)
	1		8. Last day of validity
9. Description of goods		10. CN code and category	
		11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units	
		12. Value in euro, cif at Community frontier	
13. Additional remarks			
14. Competent authority's endorsement Date: Signature: Stamp:			

15. ATTRIBUTIONS Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof.			
16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit)		19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution	20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority
17. In figures	18. In words for the quantity attributed		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT

2	1. Consignee (name, full address, country, VAT number)	2. Issue number	
		3. Proposed place and date of import	
		4. Authority responsible for issue (name, address and telephone No)	
	5. Declarant/representative as applicable (name and full address)	6. Country of origin (and geonomenclature code)	
		7. Country of consignment (and geonomenclature code)	
		8. Last day of validity	
2	9. Description of goods		10. CN code and category
			11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units
			12. Value in euro, cif at Community frontier
13. Additional remarks			
14. Competent authority's endorsement			
Date: Signature: Stamp:			

15. ATTRIBUTIONS

Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof.

16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit)		19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution	20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority
17. In figures	18. In words for the quantity attributed		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

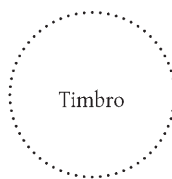
Extension pages to be attached hereto.

COMUNITÀ EUROPEA/DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)
2. Numero di rilascio
3. Luogo e data previsti per l'importazione
4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)
5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)
6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)
7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)
8. Ultimo giorno di validità
9. Designazione delle merci
10. Codice delle merci (NC) e categoria
11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
12. Valore cif frontiera CE in euro
13. Indicazioni supplementari
14. Visto dell'autorità competente

Data:

.....
Firma



15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)
17. In cifre
18. In lettere per la quantità imputata
19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione
20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione

Unire qui l'eventuale aggiunta.

1. Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2. No		
	3. Year		4. Product group		
5. Consignee (name, full address, country)	EXPORT DOCUMENT (Steel products)				
	6. Country of origin		7. Country of destination		
8. Place and date of shipment — means of transport	9. Supplementary details				
10. Description of goods — manufacturer		11. CN code		12. Quantity ⁽¹⁾	13. FOB value ⁽²⁾
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY					
15. Competent authority (name, full address, country)		At on			
		(Signature)		(Stamp)	

⁽¹⁾ Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
⁽²⁾ In the currency of the sale contract.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
(²) In the currency of the sale contract.

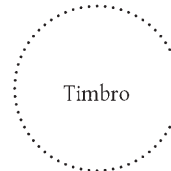
1. Exporter (name, full address, country)	COPY		2. No	
	3. Year		4. Product group	
	EXPORT DOCUMENT (Steel products)			
6. Country of origin				
5. Consignee (name, full address, country)	9. Supplementary details			
8. Place and date of shipment — means of transport				
10. Description of goods — manufacturer	11. CN code	12. Quantity (¹)	13. FOB value (²)	
14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
15. Competent authority (name, full address, country)	At on (Signature) (Stamp)			

DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE
(Prodotti di acciaio)

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
2. Numero
3. Anno
4. Categoria di prodotti
5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)
6. Paese d'origine
7. Paese di destinazione
8. Luogo e data di spedizione — Mezzo di trasporto
9. Indicazioni complementari
10. Descrizione delle merci — Produttore
11. Codici NC
12. Quantitativo ⁽¹⁾
13. Valore fob ⁽²⁾
14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a, il

.....
Firma



⁽¹⁾ Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.
⁽²⁾ Nella valuta del contratto di vendita.

Appendice IV

FEDERAZIONE RUSSA

Disposizioni tecniche sul funzionamento del sistema di duplice controllo

1. Il formato dei documenti di esportazione è di 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. In tal caso, soltanto la prima copia è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Solo l'originale è considerato valido dalle competenti autorità della Comunità per il controllo delle esportazioni nella Comunità secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo.
 2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
 - due lettere che indicano il paese esportatore: RU = Federazione russa,
 - due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:
 - BE = Belgio
 - DK = Danimarca
 - DE = Germania
 - EL = Grecia
 - ES = Spagna
 - FR = Francia
 - IE = Irlanda
 - IT = Italia
 - LU = Lussemburgo
 - NL = Paesi Bassi
 - AT = Austria
 - PT = Portogallo
 - FI = Finlandia
 - SE = Svezia
 - GB = Regno Unito
 - un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio «2» per il 2002,
 - un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore,
 - un numero di cinque cifre da 00001 a 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento.
 3. I documenti di esportazione valgono per l'anno di calendario del rilascio, come risulta dalla casella n. 3.
 4. Dato che l'importatore deve presentare il documento di esportazione originale quando richiede un documento d'importazione, i documenti di esportazione dovrebbero essere rilasciati, nella misura del possibile, per singole operazioni commerciali anziché per contratti globali.
 5. La Federazione russa non è tenuta a indicare i prezzi nel documento di esportazione, ma deve comunicarli, su richiesta, alle competenti autorità della Commissione.
 6. I documenti d'esportazione possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso, essi recano la dicitura «issued retrospectively».
 7. In caso di furto, perdita o distruzione di un documento di esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità governativa competente che l'ha rilasciato per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati devono recare la dicitura «duplicate» e la data dei documenti di esportazione originali.
 8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di documenti d'esportazione già rilasciati nonché, se del caso, dei motivi del ritiro o della modifica.
-

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2003

relativa al contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dal Belgio nel 2001

[notificata con il numero C(2003) 2978]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2003/619/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/172/CE della Commissione del 1º marzo 2001 recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/145/CE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/318/CE ⁽⁴⁾, è stata adottata al fine di evitare la diffusione dell'afta epizootica in altri Stati membri ed è stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2001/356/CE della Commissione ⁽⁵⁾ modificata da ultimo dalla decisione 2001/708/CE ⁽⁶⁾.

(2) Al fine di evitare la diffusione della malattia, il Belgio ha adottato le necessarie misure di protezione, come previsto dall'articolo 11 della decisione 2001/172/CE e dall'articolo 12 della decisione 2001/356/CE.

(3) La decisione 90/424/CEE prevede un contributo finanziario della Comunità per misure giudicate particolarmente necessarie per la riuscita delle azioni intraprese. Occorre fissare l'importo del sostegno finanziario della Comunità e le spese ammissibili.

(4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁷⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nel quadro della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

(5) Il 26 aprile 2002 il Belgio ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese affrontate nel proprio territorio per combattere l'afta epizootica nel 2001.

(6) La domanda ufficiale del Belgio è sufficientemente dettagliata per consentire la verifica dell'ammissibilità delle spese affrontate. Non è pertanto necessario invitare il Belgio a presentare un'ulteriore richiesta corrispondente a un particolare modello.

(7) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è vincolato alla condizione che le misure programmate siano state attuate efficacemente e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie nei termini previsti dalla presente decisione.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 67.

⁽⁷⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Versamento di un contributo finanziario della Comunità al Belgio

Il Belgio può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti ad abbattere i propri animali e per altri costi sostenuti nel 2001 nel quadro dell'attuazione delle misure di protezione adottate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12 della decisione 2001/356/CE e all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Il contributo finanziario della Comunità è pari al 60 % della spesa ammissibile per l'indennizzo rapido ed adeguato, nonché per altri costi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «indennizzo rapido e adeguato» il versamento, entro i 90 giorni successivi all'abbattimento degli animali, di un indennizzo corrispondente al valore che gli stessi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o del loro abbattimento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽¹⁾;
- b) «spese ragionevoli» le spese di acquisto di materiali e/o servizi a prezzi ragionevoli paragonati con i prezzi di mercato in vigore prima della comparsa dell'afta epizootica;
- c) «pagamenti giustificati» i pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi di cui sono stati comprovati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio di animali negli allevamenti nel corso della campagna di eradicazione, nonché le misure ammissibili, quali previste all'articolo 11 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 3

Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

1. A norma dell'articolo 1 il contributo finanziario della Comunità è versato unicamente sulla base dei seguenti elementi:

- a) indennizzo rapido e adeguato per l'abbattimento di animali e
- b) versamenti giustificati e ragionevoli per le spese ammissibili di cui nell'allegato.

2. Il contributo finanziario della Comunità previsto all'articolo 1 esclude:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) le retribuzioni dei funzionari;
- c) l'uso di materiale pubblico, ad eccezione di quello di consumo.

Articolo 4

Condizioni di pagamento

Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi:

- a) documentazione presentata in rapporto alle misure adottate nel periodo di cui all'articolo 1;
- b) documentazione dettagliata a conferma delle cifre indicate nella domanda di cui alla lettera a);
- c) i risultati dei controlli sul posto effettuati dalla Commissione, come previsto all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione ai fini dei controlli sul posto da parte della Commissione.

Articolo 5

Controlli sul posto effettuati dalla Commissione

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare sul posto controlli relativi all'attuazione delle misure di eradicazione dell'afta epizootica previste all'articolo 1, nonché delle corrispondenti spese sostenute.

Articolo 6

Informazioni relative ai controlli sul posto effettuati dalla Commissione

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli sul posto effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 7

Destinatario

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

ALLEGATO

Costi ammissibili conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

1. Costi legati alla macellazione degli animali:
 - a) salari e retribuzioni degli addetti del macello;
 - b) materiali di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione;
 - c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali verso il macello.
 2. Costi della distruzione degli animali:
 - a) trasformazione dei sottoprodotti: trasporto delle carcasse verso lo stabilimento di trasformazione, trattamento delle carcasse in tale impianto e distruzione delle farine;
 - b) interrimento: personale impiegato allo scopo specifico, materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interrimento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto;
 - c) incenerimento: personale specificamente impiegato, combustibili ed altri materiali utilizzati, materiale noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto.
 3. Costi legati alla distruzione del latte:
 - a) indennizzo al prezzo di mercato del latte;
 - b) distruzione del latte.
 4. Costi delle operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione dell'impianto:
 - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
 - b) salari e retribuzioni del personale impiegato allo scopo specifico.
 5. Costi legati alla distruzione degli alimenti contaminati:
 - a) indennizzo al prezzo d'acquisto degli alimenti;
 - b) distruzione degli alimenti.
 6. Costi legati all'indennizzo per attrezzature contaminate al valore di mercato e alla distruzione di tali attrezzature. I costi dell'indennizzo a fini di ricostruzione o di rinnovo dei locali dell'allevamento e i costi delle infrastrutture non sono sovvenzionabili.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2003

relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure cautelative contro l'afta epizootica prese dalla Germania nel 2001

[notificata con il numero C(2003) 2979]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2003/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1º marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e che abroga la decisione 2001/145/CE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/318/CE ⁽⁴⁾, è stata adottata per evitare la diffusione dell'afta epizootica in altri Stati membri ed è stata successivamente abrogata e rimpiazzata dalla decisione 2001/356/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/708/CE ⁽⁶⁾.

(2) La Germania ha preso le necessarie misure cautelative per evitare la diffusione della malattia come stabilito all'articolo 11 della decisione 2001/172/CE e all'articolo 12 della decisione 2001/356/CE.

(3) La decisione 90/424/CEE prevede che la Comunità possa erogare un contributo finanziario per le misure ritenute particolarmente necessarie per assicurare il successo dell'azione intrapresa. È necessario stabilire il livello del contributo finanziario della Comunità e i costi ammissibili.

(4) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁷⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nell'ambito della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Gli articoli 8 e 9 di detto regolamento si applicano ai fini del controllo finanziario.

(5) Il 3 aprile 2002 la Germania ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso di tutte le spese sostenute sul suo territorio in relazione all'afta epizootica nel 2001.

(6) La richiesta ufficiale della Germania è sufficientemente dettagliata per consentire la verifica dell'ammissibilità dei costi sostenuti. Per tale motivo non è necessario chiedere alla Germania di presentare un'ulteriore domanda conformemente a un determinato formato.

(7) Il contributo finanziario della Comunità andrebbe concesso a patto che le misure pianificate siano state condotte efficacemente e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze fissate nella presente decisione.

(8) Le misure oggetto della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Versamento di un contributo finanziario della Comunità alla Germania**

La Germania può ottenere un contributo finanziario della Comunità ai fini di un celere e adeguato indennizzo dei proprietari per la macellazione obbligatoria dei loro animali e per gli altri costi sostenuti nel 2001 con l'attuazione delle misure cautelative prese conformemente all'articolo 12 della decisione 2001/356/CE e all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Il contributo finanziario della Comunità corrisponde al 60 % della spesa ammissibile per l'indennizzo celere e adeguato e per gli altri costi.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 67.

⁽⁷⁾ GU L 160 del 22.6.1999, pag. 103.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «indennizzo celere ed adeguato»: si intende il pagamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽¹⁾, entro 90 giorni dalla macellazione degli animali, dell'indennizzo corrispondente al valore di mercato degli animali immediatamente prima che diventassero infetti o fossero macellati;
- b) per «pagamenti ragionevoli»: si intendono i pagamenti per l'acquisto di materiali o servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi di mercato prima dell'insorgenza dell'afta epizootica;
- c) per «pagamenti giustificati»: si intendono i pagamenti per l'acquisto di materiali o servizi di cui è dimostrata la natura e la diretta correlazione con la macellazione obbligatoria di animali, nonché le altre misure ammissibili di cui all'articolo 11 della decisione 90/424/CEE attuate nell'azienda durante la campagna di eradicazione.

*Articolo 3***Costi operativi ammissibili coperti dal contributo finanziario della Comunità**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è concesso soltanto per:
 - a) l'indennizzo celere e adeguato per la macellazione degli animali e
 - b) pagamenti giustificati e ragionevoli per i costi ammissibili quali indicati in allegato.
2. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 non comprende:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto;
 - b) le retribuzioni di funzionari pubblici;
 - c) l'uso di materiali pubblici che non siano beni di consumo.

*Articolo 4***Condizioni di pagamento**

Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base di:

- a) la documentazione presentata in relazione alle misure adottate nel periodo di cui all'articolo 1;
- b) una documentazione dettagliata a conferma degli importi indicati nelle richieste di cui alla lettera a);
- c) i risultati dei controlli in loco effettuati dalla Commissione come previsto all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) sono messi a disposizione per gli audit da eseguirsi in loco a cura della Commissione.

*Articolo 5***Controlli in loco della Commissione**

La Commissione può effettuare controlli in loco, con la cooperazione delle autorità nazionali competenti, sull'attuazione delle misure di eradicazione dell'afta epizootica di cui all'articolo 1 e sui costi sostenuti in relazione ad essa.

*Articolo 6***Informazione sui controlli in loco della Commissione**

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli in loco effettuati ai sensi dell'articolo 5.

*Articolo 7***Destinatario**

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

ALLEGATO

Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

1. Costi per la macellazione degli animali:
 - a) salari e retribuzioni degli addetti alla macellazione;
 - b) prodotti di consumo e attrezzature specifiche usate per la macellazione;
 - c) materiali usati per il trasporto degli animali al macello.
 2. Costi per la distruzione degli animali:
 - a) distruzione: trasporto delle carcasse all'impianto di fusione, trattamento delle carcasse in detto impianto e distruzione della farina;
 - b) interrimento: il personale impiegato a tal fine, i materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interrimento delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'azienda;
 - c) incenerimento, il personale impiegato a tal fine, i combustibili o gli altri materiali usati, i materiali specificamente affittati per il trasporto delle carcasse e i prodotti usati per la disinfezione dell'impianto.
 3. Costi per la distruzione del latte:
 - a) indennizzo a prezzi di mercato del latte;
 - b) distruzione del latte.
 4. Costi per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione delle aziende:
 - a) prodotti usati per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione;
 - b) salari e retribuzioni per il personale specificamente impiegato a tal fine.
 5. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:
 - a) indennizzo al prezzo d'acquisto dei mangimi;
 - b) distruzione dei mangimi.
 6. Costo per l'indennizzo a prezzo di mercato delle attrezzature contaminate e distruzione di tali attrezzature. I costi per compensare la ricostruzione o il rinnovo di edifici agricoli e i costi infrastrutturali non sono ammissibili.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2003

relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dalla Spagna nel 2001*[notificata con il numero C(2003) 2980]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

(2003/621/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

colo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, si applicano gli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 5, paragrafo 3,

(5) Il 30 aprile 2001, la Spagna ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese affrontate sul proprio territorio per combattere l'afta epizootica nel 2001.

considerando quanto segue:

(6) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è vincolato alla condizione per cui le azioni programmate devono essersi effettivamente svolte; le autorità competenti devono inoltre fornire tutte le informazioni necessarie nei termini previsti dalla presente decisione.

(1) La decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito, che abroga la decisione 2001/145/CE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/318/CE ⁽⁴⁾, è stata adottata al fine di evitare la diffusione dell'afta epizootica in altri Stati membri ed è stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2001/356/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/708/CE ⁽⁶⁾.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(2) Al fine di evitare la diffusione della malattia, la Spagna ha adottato le necessarie misure di protezione, come previsto dall'articolo 11 della decisione 2001/172/CE e dall'articolo 12 della decisione 2001/356/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(3) La decisione 90/424/CEE prevede un aiuto della Comunità per misure giudicate particolarmente necessarie per la riuscita delle azioni intraprese. È necessario fissare l'importo del sostegno finanziario della Comunità e le spese ammissibili.

*Articolo 1***Versamento di un contributo finanziario della Comunità alla Spagna**

(4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁷⁾, sono finanziate le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie, nel quadro della sezione garanzia del Fondo europeo agri-

La Spagna può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti ad abbattere i propri animali e per altri costi sostenuti nel 2001 nel quadro dell'attuazione delle misure di protezione adottate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 12 della decisione 2001/356/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Il contributo finanziario della Comunità rappresenterà il 60 % della spesa ammissibile per l'indennizzo rapido ed adeguato, nonché per altri costi.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 67.

⁽⁷⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «indennizzo rapido e adeguato»: il versamento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione⁽¹⁾, entro i 90 giorni successivi all'abbattimento degli animali, di un'indennizzo corrispondente al valore che gli stessi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o del loro abbattimento;
- b) «spese ragionevoli»: le spese di acquisto di materiali e/o servizi a prezzi ragionevoli paragonati con i prezzi di mercato in vigore prima della comparsa dell'afta epizootica;
- c) «pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi di cui sono stati comprovati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio di animali negli allevamenti nel corso della campagna di eradicazione, nonché le misure ammissibili, quali previste all'articolo 11 della decisione 90/424/CEE.

*Articolo 3***Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità**

1. Il contributo finanziario della Comunità per i costi operativi previsti all'articolo 1 è versato sulla base unicamente dei seguenti elementi:

- a) indennizzo rapido e adeguato per l'abbattimento di animali e
- b) versamenti giustificati e ragionevoli per i costi ammissibili quali previsti all'allegato I.

2. Il contributo finanziario della Comunità quale previsto all'articolo 1 esclude:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) le retribuzioni dei funzionari;
- c) l'uso di materiale pubblico, ad eccezione di quello di consumo.

*Articolo 4***Condizioni del versamento e delle pezze giustificative**

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi:

- a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III ed entro i termini previsti al paragrafo 2 del presente articolo;

- b) documentazione dettagliata a conferma delle cifre indicate nella domanda di cui alla lettera a);

- c) i risultati dei controlli sul posto, effettuati dalla Commissione, come previsto all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione ai fini dei controlli sul posto da realizzarsi dalla Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 lettera a), dev'essere introdotta su supporto elettronico conformemente agli allegati II e III, entro 30 giorni di calendario a partire dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.

*Articolo 5***Controlli sul posto effettuati dalla Commissione**

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare in loco dei controlli dell'attuazione delle misure di eradicazione dell'afta epizootica, previste all'articolo 1, nonché delle spese corrispondenti sostenute.

*Articolo 6***Informazioni relative ai controlli in loco effettuati dalla Commissione**

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli sul posto effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

*Articolo 7***Destinatario**

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

ALLEGATO I

Costi imputabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

1. Costi legati alla macellazione degli animali:
 - a) salari e retribuzioni degli addetti del macello;
 - b) materiali di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione;
 - c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali verso il macello.
 2. Costi della distruzione degli animali:
 - a) trasformazione dei sottoprodotti: trasporto delle carcasse verso lo stabilimento di trasformazione, trattamento delle carcasse nell'impianto di estrazione e distruzione delle farine;
 - b) interrimento: personale impiegato allo scopo specifico, materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interrimento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto;
 - c) incinerimento: personale impiegato allo scopo specifico, combustibili ed altri materiali utilizzati, materiale noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto.
 3. Costi legati alla distruzione del latte:
 - a) indennizzo al prezzo di mercato del latte;
 - b) distruzione del latte.
 4. Costi delle operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione dell'impianto:
 - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
 - b) salari e retribuzioni del personale impiegato allo scopo specifico.
 5. Costi legati alla distruzione degli alimenti contaminati:
 - a) indennizzo al prezzo d'acquisto degli alimenti;
 - b) distruzione degli alimenti.
 6. Costi legati all'indennizzo per attrezzature contaminate al valore di mercato e alla distruzione di tali attrezzature. I costi dell'indennizzo a fini di ricostruzione o di rinnovo dei locali dell'allevamento e i costi delle infrastrutture non sono sovvenzionabili.
-

ALLEGATO III

Domanda d'indennizzo dei costi ai sensi dell'articolo 4

«Altri costi», sostenuti per l'azienda n. (escluso l'indennizzo al valore degli animali)	
Voce	Importo IVA esclusa
Macellazione	
Distruzione (trasporto e trattamento)	
Latte (indennizzo e distruzione)	
Pulizia e disinfezione (salari e prodotti)	
Alimenti (indennizzo e distruzione)	
Attrezzature (indennizzo e distruzione)	
Totale	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2003

relativa a un contributo finanziario della Comunità per le misure di protezione contro l'afta epizootica adottate dal Portogallo nel 2001*[notificata con il numero C(2003) 2981]***(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)**

(2003/622/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2001/172/CE della Commissione, del 1° marzo 2001, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito, che abroga la decisione 2001/145/CE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/318/CE ⁽⁴⁾, è stata adottata al fine di evitare la diffusione dell'afta epizootica in altri Stati membri ed è stata successivamente abrogata e sostituita dalla decisione 2001/356/CE della Commissione ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/708/CE ⁽⁶⁾.
- (2) Al fine di evitare la diffusione della malattia, il Portogallo ha adottato le necessarie misure di protezione, come previsto dall'articolo 11 della decisione 2001/172/CE e dall'articolo 12 della decisione 2001/356/CE.
- (3) La decisione 90/424/CEE prevede un aiuto della Comunità per misure giudicate particolarmente necessarie per la riuscita delle azioni intraprese. È necessario fissare l'importo del sostegno finanziario della Comunità e le spese ammissibili.
- (4) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁷⁾, sono finanziate le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie, nel quadro della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure, si applicano gli articoli 8 e 9 del citato regolamento.
- (5) Il 30 aprile 2001, il Portogallo ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese affrontate sul proprio territorio per combattere l'afta epizootica nel 2001.

- (6) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è vincolato alla condizione per cui le azioni programmate devono essersi effettivamente svolte. Le autorità competenti devono inoltre fornire tutte le informazioni necessarie nei termini previsti dalla presente decisione.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Versamento di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo**

Il Portogallo può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti ad abbattere i propri animali e per altri costi sostenuti nel 2001 nel quadro dell'attuazione delle misure di protezione adottate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 12 della decisione 2001/356/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Il contributo finanziario della Comunità rappresenterà il 60 % della spesa ammissibile per l'indennizzo rapido ed adeguato, nonché per altri costi.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «indennizzo rapido e adeguato»: il versamento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽⁸⁾, entro i 90 giorni successivi all'abbattimento degli animali, di un'indennizzo corrispondente al valore che gli stessi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o del loro abbattimento;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 62 del 2.3.2001, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 109 del 19.4.2001, pag. 75.

⁽⁵⁾ GU L 125 del 5.5.2001, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 67.

⁽⁷⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁸⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

- b) «spese ragionevoli»: le spese di acquisto di materiali e/o servizi a prezzi ragionevoli paragonati con i prezzi di mercato in vigore prima della comparsa dell'afta epizootica;
- c) «pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l'acquisto di materiali o servizi di cui sono stati comprovati la natura e il legame diretto con l'abbattimento obbligatorio di animali negli allevamenti nel corso della campagna di eradicazione, nonché le misure ammissibili, quali previste all'articolo 11 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 3

Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

1. Il contributo finanziario della Comunità per i costi operativi previsti all'articolo 1 è versato unicamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) indennizzo rapido e adeguato per l'abbattimento di animali e
 - b) versamenti giustificati e ragionevoli per i costi ammissibili quali previsti all'allegato I.
2. Il contributo finanziario della Comunità quale previsto all'articolo 1 esclude:
 - a) l'imposta sul valore aggiunto;
 - b) le retribuzioni dei funzionari;
 - c) l'uso di materiale pubblico, ad eccezione di quello di consumo.

Articolo 4

Condizioni del versamento e delle pezze giustificative

1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1 è versato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) una domanda presentata conformemente agli allegati II e III ed entro i termini previsti al paragrafo 2 del presente articolo;
 - b) documentazione dettagliata a conferma delle cifre indicate nella domanda di cui alla lettera a);

- c) i risultati dei controlli sul posto, effettuati dalla Commissione, come previsto all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) devono essere messi a disposizione ai fini dei controlli sul posto da realizzarsi dalla Commissione.

2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), dev'essere introdotta su supporto elettronico conformemente agli allegati II e III, entro 30 giorni di calendario a partire dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità è ridotto del 25 % per ciascun mese di ritardo.

Articolo 5

Controlli sul posto effettuati dalla Commissione

La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali competenti, può effettuare in loco dei controlli dell'attuazione delle misure di eradicazione dell'afta epizootica, previste all'articolo 1, nonché delle spese corrispondenti sostenute.

Articolo 6

Informazioni relative ai controlli in loco effettuati dalla Commissione

La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli sul posto effettuati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

Articolo 7

Destinatario

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Costi imputabili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

1. Costi legati alla macellazione degli animali:
 - a) salari e retribuzioni degli addetti del macello;
 - b) materiali di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per la macellazione;
 - c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali verso il macello.
 2. Costi della distruzione degli animali:
 - a) trasformazione dei sottoprodotti: trasporto delle carcasse verso lo stabilimento di trasformazione, trattamento delle carcasse nell'impianto di estrazione e distruzione delle farine;
 - b) interrimento: personale impiegato allo scopo specifico, materiali noleggiati specificamente per il trasporto e l'interrimento delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto;
 - c) incinerimento: personale impiegato allo scopo specifico, combustibili ed altri materiali utilizzati, materiale noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione dell'impianto.
 3. Costi legati alla distruzione del latte:
 - a) indennizzo al prezzo di mercato del latte;
 - b) distruzione del latte.
 4. Costi delle operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione dell'impianto:
 - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
 - b) salari e retribuzioni del personale impiegato allo scopo specifico.
 5. Costi legati alla distruzione degli alimenti contaminati:
 - a) indennizzo al prezzo d'acquisto degli alimenti;
 - b) distruzione degli alimenti.
 6. Costi legati all'indennizzo per attrezzature contaminate al valore di mercato e alla distruzione di tali attrezzature. I costi dell'indennizzo a fini di ricostruzione o di rinnovo dei locali dell'allevamento e i costi delle infrastrutture non sono sovvenzionabili.
-

ALLEGATO III

Domanda d'indennizzo dei costi ai sensi dell'articolo 4

«Altri costi» sostenuti per l'azienda n. (escluso l'indennizzo al valore degli animali)	
Voce	Importo IVA esclusa
Macellazione	
Distruzione (trasporto e trattamento)	
Latte (indennizzo e distruzione)	
Pulizia e disinfezione (salari e prodotti)	
Alimenti (indennizzo e distruzione)	
Attrezzature (indennizzo e distruzione)	
Totale	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2003

relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces

[notificata con il numero C(2003) 2983]

(2003/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto Shift) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, e l'articolo 37 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo) ⁽⁶⁾, definisce i principi della rete comunitaria di collegamento tra le unità veterinarie.
- (2) La decisione 92/563/CEE della Commissione, del 19 novembre 1992, concernente la base di dati sulle condizioni comunitarie d'importazione prevista dal progetto Shift ⁽⁷⁾, incarica la Commissione di mettere a punto le basi di dati pertinenti.
- (3) La direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽⁸⁾, è volta a garantire la sicurezza e la fiducia nelle comunicazioni elettroniche e ne agevola l'uso da parte delle amministrazioni nazionali e comunitarie, fra di esse nonché con i cittadini e gli operatori economici.

- (4) La relazione A5-0405/2002 del Parlamento europeo sulla lotta contro l'afta epizootica nell'Unione europea nel 2001 e sulle future misure di prevenzione e di lotta alle epizootie nell'Unione europea chiede, al punto 123, che la Commissione «[adotti] al più presto misure atte a migliorare l'attuale sistema di controllo dei trasporti di animali all'interno dell'UE (sistema "Animo")».
- (5) La decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato ⁽⁹⁾, prevede che in un secondo tempo la Commissione elabori il nuovo sistema Animo.
- (6) Per ottimizzare le funzionalità e le interfacce utenti, gli Stati membri devono essere direttamente implicati nell'elaborazione di un sistema informatico veterinario integrato.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro della creazione, prevista dalla decisione 2003/24/CE, dell'architettura unica denominata Traces che integra le funzionalità dei sistemi Animo e Shift, la Commissione elabora il nuovo sistema Animo e lo mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 2

Per consentire lo sviluppo del nuovo sistema Animo di cui all'articolo 1, la Commissione dispone di 300 000 EUR.

Articolo 3

Il direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è abilitato a firmare in nome della Commissione i contratti necessari per l'esecuzione della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 243 del 25.8.1992, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU L 361 del 10.12.1992, pag. 45.

⁽⁸⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**DECISIONE 2003/624/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2003**

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 gennaio 2003 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2003/92/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (FYROM) ⁽¹⁾.
- (2) L'articolo 8 di tale azione comune dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 24 del trattato.
- (3) In seguito alla decisione del Consiglio, del 18 marzo 2003, che autorizzava il segretario generale/alto rappresentante ad avviare i negoziati, il segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato un accordo con la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.
- (4) È opportuno approvare tale accordo,

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione europea l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

⁽¹⁾ GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Estonia sulla partecipazione della Repubblica di Estonia alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

TENUTO CONTO:

- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
- dell'invito alla Repubblica di Estonia a partecipare all'operazione dell'Unione europea,
- del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del comandante dell'operazione e del comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica di Estonia all'operazione diretta dall'Unione europea,
- della decisione del comitato politico e di sicurezza, dell'11 marzo 2003, di accettare il contributo della Repubblica di Estonia all'operazione diretta dall'Unione europea,
- dello scambio di lettere tra il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e il segretario generale/alto rappresentante sulla condotta dell'operazione,
- dell'accordo concluso in data 21 marzo 2003 tra l'Unione europea e il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea e relativo personale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto e definizioni

1. La Repubblica di Estonia aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

2. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «operazione Concordia» l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia prevista nell'azione comune 2003/92/PESC;
- b) «forze dirette dall'Unione europea» (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali componenti che contribuiscono all'operazione Concordia, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;
- c) «personale EUF»: il personale civile e militare assegnato alle EUF;
- d) «meccanismo»: il meccanismo di finanziamento operativo istituito dalla decisione del Consiglio, del 27 gennaio 2003, al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

e) «Stati partecipanti»: gli Stati membri che applicano l'azione comune di cui al precedente paragrafo 1 e i paesi terzi che partecipano all'operazione Concordia con forze, personale o mezzi.

f) «commissione congiunta per le richieste di indennizzo»: la commissione congiunta per le richieste di indennizzo istituita ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Partecipazione all'operazione

1. La Repubblica di Estonia partecipa all'operazione Concordia con un contingente stabilito alla conferenza sulla costituzione della forza. Se necessario è garantito un avvicendamento del personale distaccato.

2. La Repubblica di Estonia garantisce che le sue forze e il suo personale effettuino la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, al piano di operazione e alle misure di attuazione.

3. La Repubblica di Estonia informa il comandante dell'operazione dell'UE, il comandante delle forze dell'EUF e lo Stato maggiore dell'Unione europea di qualsiasi modifica concernente la propria partecipazione all'operazione Concordia.

*Articolo 3***Status**

1. Alle forze e al personale partecipanti all'operazione Concordia si applica l'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e sulle relative modalità di attuazione.

2. Lo status del personale fornito a comandi o elementi di comando situati al di fuori dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è disciplinato da disposizioni in essere fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Estonia.

*Articolo 4***Catena di comando**

1. La partecipazione della Repubblica di Estonia all'operazione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

2. Tutte le forze e tutto il personale restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione può delegare i suoi poteri.

4. La Repubblica di Estonia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della decisione FYROM/1/2003 del comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori.

5. La Repubblica di Estonia esercita la sua giurisdizione sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il comandante della forza dell'UE possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale della Repubblica di Estonia.

6. Un alto rappresentante militare (SMR-Senior Military Representative) è nominato dalla Repubblica di Estonia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alle forze dell'UE. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione Concordia ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

*Articolo 5***Informazioni classificate**

La Repubblica di Estonia adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il suo personale rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE⁽¹⁾, e gli ulteriori orientamenti formulati dal comandante dell'operazione dell'UE.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

*Articolo 6***Aspetti finanziari**

1. Fatto salvo l'articolo 7, la Repubblica di Estonia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione Concordia, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

2. Qualora la commissione congiunta per le richieste di indennizzo decida di accordare un risarcimento a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica di Estonia provvede al risarcimento se il decesso, le ferite, i danni o le perdite sono causati dal suo personale o dall'uso dei suoi mezzi, a meno che il meccanismo non decida di risarcire tali danni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 che istituisce il meccanismo stesso.

*Articolo 7***Contributi ai costi comuni**

1. La Repubblica di Estonia contribuisce ai costi comuni dell'operazione Concordia con un importo di 19 220 EUR per semestre.

2. È concluso un accordo tra l'amministratore del meccanismo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione Concordia, e le autorità amministrative competenti della Repubblica di Estonia. Tale accordo contempla disposizioni riguardanti:

- a) le modalità di pagamento e di gestione del contributo finanziario;
- b) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit del contributo finanziario ove opportuno.

3. I contributi della Repubblica di Estonia ai costi comuni dell'operazione Concordia sono depositati dalla Repubblica di Estonia sul conto bancario che sarà comunicato al suddetto Stato dall'amministratore del meccanismo.

*Articolo 8***Inadempienza**

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dal presente accordo previo preavviso di un mese.

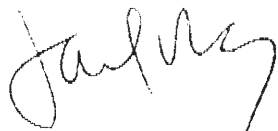
*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma.

Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica di Estonia all'operazione Concordia.

Fatto a Bruxelles, addì **28 -07- 2003** in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea



Per la Repubblica di Estonia